

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO (ex art 7 L. 300)

Avverso i provvedimenti disciplinari comminati dai datori di lavoro i lavoratori, con le modalità e nei termini (20 giorni dalla notifica della sanzione) previsti dall'art. 7 della legge 300/70 possono ricorrere al collegio arbitrale che ha sede presso la Direzione Territoriale del lavoro, composto da un rappresentante nominato dal lavoratore, da un rappresentante nominato dal datore di lavoro e da un terzo arbitro, nominato su accordo delle parti o, d'ufficio dal Direttore. A conclusione della fase arbitrale il Collegio emette il verbale di conciliazione, o in assenza, l'arbitrato viene definito con Lodo (decisione inoppugnabile)

I lavoratori interessati possono inoltrare l'istanza di Arbitrato al direttore della Direzione Territoriale del lavoro e per ulteriori ed eventuali chiarimenti contattare il funzionario incaricato.

Referente:

- dr. Cerullo Italo tel. 081.5508215 e-mail: icerullo@lavoro.gov.it

Personale assegnato (segreteria)

- sig.ra Ippolito Margherita tel. 081/5508242 e-mail: mippolito@lavoro.gov.it

Fax 081/55508473

e-mail dpl-napoli@lavoro.gov.it